

Pubblicato il 01/02/2022

N. 01148/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04166/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4166 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

██████████, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Cerbone e Francesco Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Pignatiello in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Dario Paolillo e Daniele De Siato, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo del giudizio:

- del provvedimento prot. n. 374409/2-11 del 18 dicembre 2021 del Comando

generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici del concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale (bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2020), con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui tutti gli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;

- ove occorra, del decreto ministeriale 4 giugno 2014, [REDACTED], [REDACTED], codici 209, 208 e 210, nonché delle corrispondenti norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 10 giugno 2021:

- del provvedimento n. 164/11-2 CC prot. 2019 del 27 marzo 2021 del Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento, di approvazione della graduatoria generale definitiva di merito del concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale (bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4^a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2020), nella parte in cui non è incluso il ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le conclusioni delle parti;

Visti gli articoli 27, 41, comma 4, e 49 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2022 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;

Considerato che con il ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata la graduatoria

del concorso, pubblicata il 29 marzo 2021;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella predetta graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi degli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm. – con le seguenti modalità:

- pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso introduttivo del giudizio (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso per motivi aggiunti (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima pagina del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;
- inserimento nella pagina principale del sito di un apposito collegamento permanente, dal quale possa raggiungersi la pagina su cui sono stati pubblicati i dati sopra indicati;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 30 marzo 2022;

Ritenuto di rinviare alla medesima camera di consiglio la decisione sulle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione. Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 30 marzo 2022.

Rinvia alla medesima camera di consiglio la decisione sulle spese della presente fase.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Primo Referendario, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.